COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

VIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 82

Votazione segreta:

PRESIDENTE 82

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private. (128) 82

PRESIDENTE 82, 83
VALSECCHI, *Relatore* 82
CAVALLOTTI 82

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (129) 83

PRESIDENTE 83, 84
COLLEONI, *Relatore* 83, 84
CAVALLOTTI 84

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie. (189) 84

PRESIDENTE 84, 85. 86
FASSINA, *Relatore* 84, 85, 86
REPOSSI 84, 86

PAG.

BIASUTTI 85
CAVALLOTTI 85
PALLENZONA 85, 86
PERROTTI 85
TITOMANLIO VITTORIA 86

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi. (26) 86

PRESIDENTE 86, 87, 88
RUMOR 86
REPOSSI, *Relatore* 87
PALLENZONA 87

Votazione segreta:

PRESIDENTE 88

Risultato della votazione segreta:

PRESIDENTE 88

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Arcaini, Biasutti, Burato, Capua, Caronia, Cavallotti, Colleoni, Cornia, Cortese, De Maria, De Martino Francesco, Fassina, Federici Agamben Maria, Ferreri, Foresi, Lettieri, Lo Giudice, Marzarotto, Moro Gerolamo Lino, Nenni Giuliana, Pallenzona, Perrotti, Preti, Repossi, Rapelli, Roberti, Rumor, Sabatini, Storchi, Titomanlio Vittoria, Troisi, Valsecchi, Viola, Zaccagnini.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Castellarin.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui seguenti disegni di legge, approvati nella seduta di ieri:

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali, e norme transitorie per i concorsi sanitari. (89).

Modifiche alla composizione del Consiglio Superiore della sanità ed a talune sue attribuzioni. (118).

Avverto che per la votazione su quest'ultimo disegno di legge la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte, mentre procederemo allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private. (128).

PRESIDENTE. Iniziamo lo svolgimento dell'ordine del giorno con la discussione del disegno di legge: « Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private ». (Approvato dalla X commissione legislativa del Senato).

Faccio presente alla Commissione che l'approvazione di questo disegno di legge è particolarmente urgente, dato che per la mancanza di disposizioni in materia, le aziende hanno già proceduto al licenziamento di molti lavoratori.

Invito il relatore, onorevole Valsecchi, a svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, era stato disposto che dovessero essere riassunti in servizio nelle aziende private coloro che erano stati deportati o internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi successivamente all'8 settembre 1943 e coloro che erano stati chiamati alle armi per obblighi di leva e poi trattenuti in servizio militare, nonché i partigiani e i combattenti che avessero abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione, sempre che costoro fossero stati prestatori d'opera non in prova. La legge stabiliva pure che le stesse disposizioni venissero applicate a favore di coloro che erano stati assunti in servizio presso le aziende private in sostituzione dei richiamati, e la loro riassunzione era stata disposta anche in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra. Si stabilì allora che il licenziamento non potesse avvenire entro un anno dalla assunzione o dalla riassunzione in servizio. Ma, essendo questo termine troppo breve, si provvide, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, ad una ulteriore proroga di un anno, per cui si stabilì che non potessero essere licenziati gli assunti o riassunti in servizio entro il termine di due anni.

Scaduto anche questo termine, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, il termine per il licenziamento fu protratto al 23 agosto ultimo scorso.

Ora, la data del 23 agosto viene con questo disegno di legge ulteriormente prorogata fino al 31 maggio 1949.

È evidente la preoccupazione del Ministero ed il motivo della urgenza, cui il Presidente ci ha fatto cenno, in quanto il termine utile del 23 agosto è ormai molto lontano. Il Senato ha approvato questo disegno di legge nella seduta del 7 ottobre ultimo scorso e noi siamo già alla seconda metà di gennaio. Stando così le cose, non mi resta che invitare la Commissione ad approvare questo disegno di legge così come ci viene presentato.

CAVALLOTTI. Credo che tutti i colleghi siano d'accordo nel ritenere necessario far presto nel votare la proroga. Tuttavia voglio porre ai colleghi questo quesito: quali furono le motivazioni per le quali il Senato decise la proroga? Sono motivazioni ancora valide?

Le motivazioni che possiamo trarre dalla relazione del Senato sono: il grave pericolo per il mercato, e quindi per la produzione, di un eventuale brusco licenziamento del 10 per cento circa dei lavoratori, pari alla somma di reduci e partigiani che furono assunti col decreto del 14 febbraio 1946, e la mancanza di una legislazione che regoli il reimpiego dei disoccupati.

É chiaro che la relazione del Senato si riferisce al Piano Fanfani.

Possiamo affermare che tali ragioni sussistono ancora, perché il Piano Fanfani non

è pronto, e probabilmente – almeno come attuazione – non sarà pronto neanche per il 31 maggio, e perché ulteriori licenziamenti rappresentano più che mai un grave pericolo per il mercato e per la produzione. È necessario pertanto approvare al più presto questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal giorno 23 agosto 1948.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione ». (Approvato dalla X Commissione legislativa del Senato).

Il relatore, onorevole Colleoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLLEONI, *Relatore*. Il decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito successivamente nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, fa obbligo ai datori di lavoro, compresi gli enti pubblici, in quanto soggetti alle norme del decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o alle norme sui contratti collettivi di lavoro, di versare al « fondo per l'indennità agli impiegati » gli accantonamenti necessari per corrispondere le indennità previste per la risoluzione del rapporto d'impiego.

L'articolo 4 del citato decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 esenta dall'obbligo del versamento i datori di lavoro che, dopo la data di pubblicazione del decreto, stipulino contratti di assicurazione o di capitalizzazione, che garantiscono agli impiegati prestazioni non inferiori a quelle cui abbiano diritto.

E nell'articolo 5 è detto che, nel caso di precedenti stipulazioni dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, che non corrispondano alle norme stabilite nell'articolo 4, questi debbano essere adeguati alle condizioni prescritte nell'articolo 4, entro sei mesi dalla pubblicazione delle norme di cui all'articolo 3.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 19 febbraio 1948, n. 243, il termine per i versamenti dovuti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione è stato prorogato al 30 settembre 1948.

Il disegno di legge trasmessoci dal Senato prevede una ulteriore proroga al 31 marzo 1949. Considerando che tutta la materia è ancora in elaborazione fra gli organismi sindacali, le Amministrazioni statali e gli enti interessati, la disposizione di proroga ha lo scopo preciso di consentire la elaborazione di norme che corrispondano alle mutate esigenze e che tengano conto dei progressi realizzati in materia di liquidazione nei contratti collettivi di lavoro stipulati di recente.

Si rifletta che, ad esempio, l'indennità di licenziamento per gli impiegati metalmeccanici, prevista nella misura dei quindici trentesimi dello stipendio mensile con il decreto 13 novembre 1924, n. 1825, aumentata ai venticinque trentesimi con il contratto collettivi dell'1 luglio 1937, è ulteriormente salita, con l'ultimo contratto, ai trenta trentesimi dello stipendio mensile per ogni anno di lavoro dalla data dell'1 gennaio 1946, con l'inclusione della contingenza dal 1° gennaio 1945, con la corresponsione della stessa

per un periodo non inferiore agli ultimi otto anni. In tal modo, per gli impiegati di terza categoria, le quote annue dell'indennità di licenziamento, in virtù dell'inclusione della contingenza, sono state pressoché quadruplicate rispetto al 1924.

Vi sono però altri settori impiegatizi, quello del commercio ad esempio, che hanno in sospeso l'inclusione della contingenza nell'indennità di licenziamento, fintanto che non vengano modificate le attuali disposizioni legislative concernenti le garanzie di liquidazione agli impiegati.

Se quindi, in attesa dell'elaborazione delle nuove norme e per non appesantire la gestione delle aziende, il disegno di legge è senz'altro da approvare, è pur necessario raccomandare esplicitamente al Governo che nuove proroghe siano evitate, in quanto il particolare disagio in cui versano alcune categorie di lavoratori richiede una sistemazione definitiva delle attuali disposizioni.

CAVALLOTTI. In conformità a quanto esposto dall'onorevole Relatore presento il seguente ordine del giorno, che reca anche la firma dell'onorevole Perrotti:

« La Commissione XI, considerando il breve termine di proroga richiesto dal disegno di legge n. 129, riguardante il termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati, ritiene votarlo, ma esprime il voto che tale proroga debba essere considerata l'ultima ».

COLLEONI, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testè letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« È prorogato fino al 31 marzo 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal giorno 1° ottobre 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie. (189).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie » (Approvato dalla X Commissione legislativa del Senato).

Il relatore, onorevole Fassina, ha facoltà di svolgere la relazione.

FASSINA, *Relatore*. Il disegno di legge già approvato dal Senato, tende a moralizzare il settore previdenziale.

Infatti, con la legge 6 agosto 1940, n. 1278, venne esteso il diritto agli assegni familiari alla moglie ed ai genitori. Mentre per i genitori si richiedeva la condizione che essi non avessero redditi, sia pure costituiti da pensione, e che fossero effettivamente a carico, per la moglie non veniva posta nessuna condizione. Questa è indubbiamente una ingiustizia; il marito ha diritto di percepire gli assegni familiari per la moglie, in quanto questa non abbia mezzi propri per provvedere al sostentamento; altrimenti, non sarebbe giusto far gravare questo onere sulla collettività.

Quando verrà a noi il progetto di riforma della previdenza sociale – e speriamo che saremo noi e non i nostri figli ad esaminarlo – dovremo proprio insistere su questo punto: elevare al massimo gli assegni familiari per la moglie casalinga, in modo che essi costituiscano effettivamente un contributo al sostentamento, ed invece eliminare questo peso, quando la moglie sia in grado di provvedere con mezzi propri al proprio sostentamento. Raccomando pertanto il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

REPOSSI. Non mi sento di condividere il disposto dell'articolo 1. L'onorevole relatore ha ricordato che i lavoratori hanno diritto agli assegni familiari per i genitori, quando questi si trovino in particolari condizioni di bisogno. Ma, secondo me, la situa-

zione della moglie si presenta diversamente. Noi dobbiamo arrivare a rendere la moglie economicamente libera. Qualunque reddito abbia, che non sia reddito di lavoro (per esempio, pensione), la moglie, per me, è sempre a carico del marito.

BIASUTTI. Non concordo con quanto ha detto l'onorevole Repossi. Bisognerebbe invece, a mio avviso, arrivare addirittura al concetto che sul capo famiglia si riversa il patrimonio di tutti i partecipanti al nucleo familiare.

Pertanto, sono favorevole a questo disegno di legge.

CAVALLOTTI. L'onorevole Repossi ha fatto due considerazioni: l'una riguarda la liberazione dal bisogno delle donne, l'altra è di carattere giuridico. Mi rifaccio alla prima considerazione, e mi ricollego alla relazione dell'onorevole Fassina. L'onorevole Fassina parla di ingiustizia. Ma io ricordo che il progetto di riforma per la previdenza e l'assistenza è ancora lontano, e ritengo sia nostro dovere domandarci in questa sede come vivono queste famiglie, nelle quali la donna percepisca anche una retribuzione di dieci mila lire al mese. Vivono bene o male? Per non fare un'ingiustizia, dobbiamo noi richiedere che tutte queste famiglie siano in uno stato di eccessivo bisogno?

Si deve tener presente inoltre che in certi settori produttivi italiani, soprattutto nel settore tessile, si va diffondendo una particolare prassi da parte dei datori di lavoro per sottrarsi ad oneri previdenziali ed assistenziali. Costoro fanno lavorare le donne a casa e queste donne non risultano dipendenti da terzi. Pertanto, a eventuali discriminazioni per le donne risultanti dipendenti da terzi, conseguirebbero reali ingiustizie.

Esprimo per questi motivi parere contrario a questo disegno di legge; comunque, in sede di discussione degli articoli mi riservo di presentare emendamenti.

FASSINA, *Relatore*. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Biasutti. In sostanza la Previdenza sociale e l'Istituto degli assegni familiari dovrebbero provvedere il lavoratore di un salario familiare, in relazione al carico familiare del lavoratore stesso. Quindi, quando questo carico familiare non esiste perché la moglie ha proventi proprî, è naturale che gli oneri non ricadano sulla collettività.

Quanto ha detto l'onorevole Cavallotti mi ricorda un ragionamento un pò assurdo che mi facevano alcune vedove: se noi avessimo ancora il marito, egli percepirebbe un assegno familiare per noi; ora che siamo vedove non ci danno alcun assegno, mentre ne avremmo maggiormente diritto.

Questo ragionamento non tiene conto del fatto che non può esservi diritto all'assegno familiare, se non v'è il marito che abbia un rapporto di lavoro.

Concludo dichiarando che non posso accettare le considerazioni dell'onorevole Cavallotti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il diritto agli assegni familiari, previsto per la moglie dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Cavallotti, tendente ad elevare la cifra di lire 10.000. a lire 20.000.

FASSINA, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento. Se dovessimo portare la cifra a lire 20.000, tutte le lavoratrici continuerebbero a percepire gli assegni familiari, perché con la scomposizione del salario si riesce sempre a dimostrare che si guadagna meno di venti mila lire. L'assegno familiare è, per la moglie, di 1.534 lire mensili, e di conseguenza, anche approvando la cifra di dieci mila lire, portiamo effettivamente un beneficio alle famiglie.

PALLENZONA. Dobbiamo tener conto delle attitudini del nostro popolo, in tutti i suoi strati: ognuno cerca di sottrarsi ai propri doveri. Temo quindi che non sia prudente aumentare la cifra.

PERROTTI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Cavallotti, del quale del resto sono firmatario, non foss'altro per un principio di giustizia. Quando parliamo di una lavoratrice che percepisce una retribuzione mensile complessiva inferiore alle lire 10 mila, diciamo una cosa quasi assurda: infatti non c'è neanche da pensare che oggi sia possibile sostenersi con una retribuzione inferiore alle 20 mila lire.

BIASUTTI. Voterò contro l'emendamento proposto, perché ritengo vi sia estrema necessità di moralizzare il settore degli assegni familiari. Quando il capofamiglia lavora,

sia pure in condizioni di inferiorità rispetto alle necessità della vita, ha sempre una integrazione apprezzabile con le 10 mila lire della moglie, che non è detto, poi, siano percepite sempre per un lavoro che duri tutto il giorno: può trattarsi anche di un lavoro di due o tre ore. Se fosse accettata la modifica proposta, noi dovremmo nello stesso tempo chiedere che la legge porti il reddito massimo richiesto nei confronti dei genitori, come accennava prima l'onorevole Repossi, ad un livello notevolmente superiore. Ora, i bilanci dei nostri istituti previdenziali sono quelli che sono: quindi, o aumentiamo i contributi, per aumentare la possibilità delle erogazioni, o rimaniamo su questo piano, adeguandoci alla realtà.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti l'emendamento dell'onorevole Cavallotti:

«*Sostituire alle parole:* superiore a lire 10.000 *le altre:* non superiore a lire 20.000 ».

(*Non è approvato*).

TITOMANLIO VITTORIA. Propongo un emendamento che stabilisca una cifra intermedia: « non superiore a lire 15 mila ».

DE MARIA. Mi associo all'emendamento.

FASSINA, *Relatore*. Non posso accettar neppure questo emendamento, proprio per le ragioni esposte dall'onorevole Perrotti: infatti, se riconosciamo che nessuno percepisce 10 mila lire, vuol dire che questo è un minimo che è abbondantemente superato dalla situazione; in sostanza, il valore del massimo qui indicato è puramente teorico. Voglio ricordare poi che ai dipendenti dello Stato, i quali abbiano la moglie alle dipendenze di un'amministrazione pubblica non viene corrisposta l'aggiunta di famiglia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Titomanlio-De Maria:

« non superiore a lire 15.000 ».

(*Non è approvato*).

REPOSSI. Non comprendo perché chi presta lavoro alle dipendenze di terzi debba essere escluso quando ha un reddito di 120 mila lire annue, mentre per coloro che non dipendono da terzi il reddito deve essere soltanto di 60 mila lire annue. Non riesco a capire perché vi debba essere questa disparità e perché non si debbano comprendere, fra le esclusioni da considerare agli effetti del reddito, anche le pensioni di lavoro. Non mi sento perciò di dare voto favorevole all'ultima parte dell'articolo 1 e chiedo che questo sia posto in votazione per divisione.

PALLENZONA. Osservo che ci deve essere una diversità fra il reddito prodotto dal lavoro e il reddito non prodotto dal lavoro. Colui che lavora e produce ha un'esenzione minore, in quanto evidentemente almeno metà di questo guadagno corrisponde all'apporto che dà alla produzione stessa. Invece quello dei proprietari, dei ricchi, è reddito puro, per il quale è giusto che la limitazione sia inferiore. Sono quindi favorevole alla dizione del testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 1:

« Il diritto agli assegni familiari, previsto per la moglie dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 ».

(*È approvata*).

Pongo ai voti la seconda parte:

« o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra ».

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione ».

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

Anche questo disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi. (260).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUMOR. Sono incerto circa la competenza della nostra Commissione in merito a questo disegno di legge. Vedo anzitutto che esso è proposto dal Presidente del Consiglio e *ad interim* dell'Africa Italiana e dal Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

Si tratta di assistenza in favore dei profughi. Ora, è bensì vero che la nostra Commissione si occupa di assistenza, ma di assistenza sociale per i problemi connessi con la legislazione del lavoro.

Tuttavia, dato che siamo ormai, in sede di discussione, credo sarebbe bene che procedessimo all'esame e all'approvazione del disegno di legge, perché, se lo inviamo alla prima Commissione, non so quando potrà essere approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Rumor, non vi possono essere dubbi che la nostra Commissione sia competente per la discussione di questo disegno di legge, in quanto tra i suoi compiti rientra appunto quello dell'assistenza post-bellica.

Invito pertanto, il relatore, onorevole Repossi, a svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Ricordo che con una apposita legge fu data organicità all'assistenza dei profughi, di qualunque provenienza, sia dall'Africa sia dai territori nazionali, e furono istituiti i centri di raccolta. Con il decreto legislativo 19 aprile 1948 venivano fissati anche i sussidi mensili, che, in base all'articolo 3 del decreto, erano di questa misura: 100 lire ai capi famiglia e 45 lire per ogni componente del nucleo familiare, al giorno, più un'indennità di caro-pane. In più era previsto un soggiorno limitato nei centri di raccolta, per un periodo che scadeva il 31 dicembre 1948, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto.

L'attuale disegno di legge non è altro che un aggiornamento del decreto legislativo 19 aprile 1948, e risponde ad una precisa esigenza. I profughi infatti continuano ad affluire ed hanno bisogno di assistenza: ecco, quindi, la necessità di concedere le proroghe e le modifiche qui proposte.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame apporta una modifica veramente sostanziale all'articolo 2, lettera *d*) del citato decreto. In esso infatti era detto: « coloro che rimpatriano entro il 31 dicembre 1948 », mentre qui si dice: « siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra ». Osservo che i profughi avrebbero dovuto, entro un certo tempo, abbandonare i centri di raccolta per ritornare, possibilmente, ai luoghi di origine; ma, malgrado i premi di primo stabilimento concessi loro allo scopo – circa 13 mila lire, queste persone praticamente non hanno lasciato i centri stessi. Attualmente, in base alle precedenti disposizioni, si dovrebbero dimettere dai centri questi profughi, essendo scaduti i termini loro concessi. Ecco la ragione della modifica oggi proposta con la frase « si concede una permanenza fino al 30 giugno 1949 ».

Altra modifica importante è quella secondo cui il premio di primo stabilimento viene elevato a 30 mila lire a persona per coloro che presenteranno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, domanda di volontario abbandono dei centri profughi. A coloro, invece, che faranno richiesta di rientrare al luogo di origine entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, sarà corrisposto un sussidio straordinario di 20 mila lire; quelli che faranno la richiesta entro due mesi avranno un sussidio straordinario di lire 10 mila a persona.

Nel suo complesso, il disegno di legge tende ad agevolare, al massimo possibile, coloro che si trovano nelle condizioni illustrate.

Per queste considerazioni, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge così come viene proposto.

PALLENZONA. Se ho ben capito, l'onorevole Repossi ha fatto considerazioni tali per cui avrebbe dovuto concludere in senso opposto. Si tratta di un problema di grandissima importanza. Confesso che non ho potuto seguire da vicino questa vicenda; ho però presente un aspetto del problema, e cioé quello dei profughi provenienti da Fiume, per i quali abbiamo tanto lottato senza ottenere il riconoscimento dei loro diritti, e quindi della liquidazione loro spettante. Come fa questa gente a tornare al luogo di origine? Deve andare in Jugoslavia? Ora, risolvere il problema in pochi minuti non mi sembra possibile. Io propongo di rinviare a domani la discussione di questo disegno di legge, in modo che lo si possa esaminare con serenità. Questo è un provvedimento che comporta conseguenze enormi, forse disastrose, che io non vedo prevedute. Dove potranno andare questi profughi, se non hanno tetto? Mi pare quindi, ripeto, che il problema debba essere meditato più attentamente.

REPOSSI, *Relatore*. Sono d'accordo per rinviare la discussione a domani.

Circa le critiche mosse dall'onorevole Pallenzona, faccio presente che il problema da lui posto è diverso da quello che ha motivato il disegno di legge. In questo si apportano modifiche ad una legge già esistente, la si aggiorna e si concede ai profughi un premio maggiore. Per me, la questione era limitata

a questo punto. Se vogliamo esaminare il problema dei profughi in un piano più generale, la questione logicamente si sposta.

PRESIDENTE. Considero opportuna la proposta dell'onorevole Pallenzona, anche perché ritengo necessaria la presenza di un rappresentante del Governo.

Pongo ai voti la proposta di rinvio della discussione alla seduta di domani.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta sui tre disegni di legge approvati nella odierna seduta:

Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private. (128).

Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (129).

Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie. (189).

(*Segue la votazione*).

Risultato delle votazioni segrete.

PRESIDENTE. Comunico il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

« Modifiche alla composizione del Consiglio superiore della sanità ed a talune sue attribuzioni » (118):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 29
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

« Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari » (89):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private » (128):

Presenti 31
Votanti 30
Astenuto 1
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (129):

Presenti 32
Votanti 26
Astenuti 6
Maggioranza 17
Voti favorevoli 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie » (189):

Presenti 32
Votanti 26
Astenuti 6
Maggioranza 17
Voti favorevoli 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11.30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI